



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.9.2009
COM(2009) 500 definitivo

2009/0141 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del
Comitato europeo per il rischio sistemico**

{COM(2009) 499 definitivo}

{COM(2009) 501 definitivo}

{COM(2009) 502 definitivo}

{COM(2009) 503 definitivo}

{SEC(2009) 1234}

{SEC(2009) 1235}

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere conforme del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria ha evidenziato gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non ha potuto impedire l'accumulo di rischi eccessivi nel settore finanziario, e ha in particolare messo in luce le carenze della vigilanza macroprudenziale esistente.
- (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il "gruppo Larosière") di rivolgerle raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni di vigilanza europee per proteggere meglio i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (3) Nella relazione finale, presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha raccomandato fra l'altro l'istituzione di un organismo a livello comunitario incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
- (4) Nella comunicazione "Guidare la ripresa in Europa" del 4 marzo 2009⁴ la Commissione ha accolto favorevolmente e ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.
- (5) Nella comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009⁵ la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello europeo che prevedono in particolare l'istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ COM(2009) 114.

⁵ COM(2009) 252.

l'intenzione di presentare proposte legislative volte a dare piena attuazione al nuovo quadro.

- (6) Il regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ istituisce una vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario a livello comunitario e un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).
- (7) Considerate le sue competenze in materia macroprudenziale, la Banca centrale europea (BCE) può dare un contributo significativo all'efficacia della vigilanza macroprudenziale del settore finanziario dell'UE.
- (8) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica all'ESRB. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Composizione

Il presidente e il vicepresidente della Banca centrale europea sono membri del consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico, in appresso denominato "l'ESRB", istituito dal regolamento XXXX.

Articolo 2
Supporto dell'ESRB

La Banca centrale europea assicura il segretariato dell'ESRB e gli fornisce pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:

- (a) la preparazione delle riunioni dell'ESRB;
- (b) in conformità all'articolo 5 della presente decisione, la raccolta e l'elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto dell'ESRB e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;
- (c) l'elaborazione delle analisi necessarie all'adempimento dei compiti dell'ESRB;
- (d) l'assistenza all'ESRB nella cooperazione internazionale a livello amministrativo con altri organismi competenti in materia macroprudenziale;
- (e) il sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo.

Articolo 3
Organizzazione del segretariato

1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato dell'ESRB.
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale dell'ESRB.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 4
Gestione

1. Il presidente del consiglio generale impartisce direttive al capo del segretariato per conto dell'ESRB.
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo dell'ESRB.

Articolo 5
Raccolta di informazioni per conto dell'ESRB

1. L'ESRB determina le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti. A tale scopo il segretariato raccoglie queste informazioni periodicamente e ad hoc nei limiti delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 6.
2. Il segretariato può chiedere informazioni, individuali o in forma sommaria o aggregata, riguardanti istituti o mercati finanziari e utili allo svolgimento dei compiti dell'ESRB alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2009, alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri.
3. Tale raccolta di informazioni per conto dell'ESRB può comprendere dati a livello della Comunità, dell'area dell'euro e degli Stati membri in forma aggregata nonché dati individuali, questi ultimi dietro richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC, e successivamente consulta l'autorità europea di vigilanza competente per accertarsi che la richiesta sia proporzionata.
4. Il segretariato mette a disposizione delle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 6
Riservatezza dei dati e dei documenti

1. Fatta salva l'applicazione del diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dal segretariato nello svolgimento dei propri compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità al di fuori dell'ESRB, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
2. Il segretariato garantisce la riservatezza dei documenti presentati all'ESRB e al comitato direttivo dell'ESRB, nonché delle riunioni di tali organismi.
3. La BCE garantisce la riservatezza dei dati ricevuti al fine dello svolgimento dei propri compiti in virtù della presente decisione. La BCE pone in atto meccanismi interni e adotta norme interne per garantire la protezione dei dati raccolti per conto dell'ESRB. Il personale della BCE rispetta le norme applicabili in materia di segreto professionale.
4. Le informazioni ottenute dalla BCE in applicazione della presente decisione sono utilizzate unicamente per i fini menzionati all'articolo 2.

Articolo 7
Clausola di riesame

Il Consiglio esamina la presente decisione tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decide se la presente decisione deve essere riveduta.

Articolo 8
Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal DD/MM/AAAA. [stessa data del regolamento].

Articolo 9
Destinatario

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente